

“EROGAZIONI LIBERALI”
DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF/IRES

• **Definizione**

Le erogazioni liberali sono le donazioni di somme di denaro o di altri beni (mobili e immobili) effettuate da privati per “*spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario*” (cfr. Circ. A.E. 29.10.2009 n. 45); le donazioni sono fatte al solo scopo di sostenere le finalità benefiche o di utilità sociali degli enti beneficiari.

• **Normativa**

L’ Art. 14 Decreto legge n. 35 del 14/03/2005, co. 1-6 , convertito in legge n. 80/2005 (ONLUS e terzo settore), ha previsto la deducibilità ai fini Irpef o Ires delle erogazioni liberali (in denaro e in natura) fatte a favore di determinati soggetti.

• **Ambito di applicazione**

La deducibilità in esame si applica alle erogazioni liberali fatte da :

Persone fisiche

Soggetti Ires

La normativa, in ambito Irpef , si riferisce alle sole persone fisiche, quindi si escludono dall’ambito applicativo in esame le società di persone e i soggetti equiparati. A tal proposito si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 19.08.2005.

• **Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali**

Ai sensi dell’ art. 14 comma 1 del DL 35/2005 i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono:

- a) Le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- b) APS iscritte nel “ registro nazionale” s.v. art. 7 comma 1 e 2 della Legge 383/2000
- c) Fondazioni e Associazioni riconosciute che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico (s.v. la Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 249/2008)
- d) Fondazioni e Associazioni riconosciute che hanno come scopo statutario lo svolgimento e/o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Per quanto riguarda le ONLUS sono comprese nella disciplina in esame sia le “**ONLUS di diritto**” così come previste all’art. 10 comma 8 del Dlgs. 460/97 vale a dire :

- organismi di volontariato di cui alla Legge 266/91
- ONG riconosciute Legge 49/87
- Cooperative sociali Legge 381/91
- Consorzi art. 8 Legge 381/91

e, sia le “**ONLUS parziali**” così come disciplinate all’art. 10 comma 9 del Dlgs. 460/97, vale a dire:

- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato accordi
- associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 287/91 e limitatamente all’esercizio delle attività di cui all’art.10 co.1 Dlgs. 460/97.

Con riferimento alle APS (associazioni di promozione sociale), la Circ. A.E. n. 39/2005 ha specificato che nella disciplina in esame sono comprese sia le APS costituite e operanti da almeno un anno, che svolgono

attività di utilità sociale in almeno cinque regioni e venti province, iscritte nel “Registro Nazionale” ai sensi del DM 471/2001 e, sia i i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui sopra, in quanto aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale.

Le Fondazioni e Associazioni riconosciute che operano in ambito di beni culturali devono aver acquisito la personalità giuridica e devono promuovere la tutela e la valorizzazione di quei beni così come individuati dal Dlgs. 42/2004, artt.10-11-134.

- **Deducibilità dal reddito**

Le erogazioni liberali in esame sono **deducibili** ai fini IRES/IRPEF entro il limite massimo del 10% del reddito dichiarato e comunque nel limite massimo di 70.000,00 euro annui (D.L. n. 35 del 2005). Per la normativa è necessario che sussistino entrambe le condizioni e a tal proposito la Circ. A.E. n.39/2005 ha chiarito che l'erogazione è deducibile fino al raggiungimento del minore dei due limiti indicati.

Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.